

II TRUST - Dalle Origini al Trust Umano

PREMESSA

Non si tratta di aggirare la legge ma è necessario esporre la conoscenza relativa allo stato di diritto, all'equità del diritto, alla trasparenza del diritto. E' una nostra scelta quella di esigere il nostro "status", nel caso si abbiano problemi, scegliendo di restare nella condizione di vittime (che è ciò che loro vogliono che noi siamo) o dimostrando di essere responsabili e competenti nella nostra condotta.

Si tratta innanzitutto di scoprire chi siamo e di che cosa siamo.

COS'E' la COMPETENZA ?

E' il concetto astratto riferibile all'essere capaci, adeguati e qualificati, per produrre effetti e argomentare questioni, attraverso la conoscenza e la capacità di ricorrere al diritto, logica e retorica in riferimento a "temi specifici".

Conoscere qualcosa e sapere come utilizzarla, sono elementi essenziali.

La Bibbia, come moltissimi altri, tra Testi Sacri e Testi Antichi, afferma che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio (NdR: gli Elohim = Gli dei).

Ora, questa affermazione ognuno è libero di accettarla o meno in base alle proprie credenze e convinzioni ma certamente è vero il fatto che siamo composti dalla stessa sostanza che compone l'Universo, siamo opera della medesima Fonte Creatrice (Divino Creatore).

Possiamo dividere l'uomo nelle sue 3 parti costituenti:

CORPO, MENTE e SPIRITO, che diviene ANIMA vivente terrestre.

Ciò che è Divino nella nostra persona, ovvero lo Spirito che diviene un'Anima vivente, è sempre competente. Se quell'elemento che in noi è Divino proviene dalla dimensione divina superiore come potrebbe essere incompetente ?

Quella componente immortale che è in noi, non può essere incompetente.

Tuttavia, la Persona fisica Umana che in effetti noi siamo, la nostra effettiva incarnazione (Corpo) e la nostra stessa Mente che la gestisce per la vita Terrestre, potrebbe piu' o meno risultare incompetente. In sostanza, questa è la chiave per comprendere il Sistema Romano nel suo complesso. Si tratta di ingannare le menti, di convincerci che siamo animali mortali e che non beneficiamo di alcuna scintilla divina.

Quindi l'elemento essenziale è la competenza, è sapere chi siamo e che cosa siamo. Ci dimentichiamo di questo elemento, quando discutiamo di diritto, quando ci presentiamo dinnanzi a una corte, del fatto che la corte, in sostanza, stia rivendicando la propria autorità suprema in quanto ecclesiastica, spirituale.

Quindi lungi dall'essere tale elemento irrilevante nel caso di una multa o per un procedimento penale, o in relazione al rischio di incarcerazione o al rischio di perdere la propria casa.

Si tratta assolutamente della questione essenziale, che dobbiamo costantemente ricordare a noi stessi, una competenza essenziale:

"Che cos'è l'Universo ?"

L'Universo è amorale, cosa diversa da immorale.

Amorale nel senso che non è né buono né cattivo, è l'Universo nel suo complesso ovvero Creatore Divino del suo complesso. Tuttavia l'Universo agirà a favore del libero arbitrio e resisterà alle tirannidi.

Si tratta di una questione assolutamente essenziale, perchè i personaggi che hanno architettato il mondo dei nostri giorni, quelli al vertice della struttura, non gli intermediari che li rappresentano e non i banchieri che sono fuori controllo, ma i personaggi che hanno creato a tavolino questo mondo, questa sorta di Matrix, conoscono perfettamente questo principio.

Noi siamo parte di un'unica coscienza collettiva e rappresentiamo la personificazione del Divino Creatore. Sorge una domanda: "Se so chi sono, se so cosa non sono, se sono sovrano, se sono sovrano nel mio stesso dominio, perchè allora, dovrei ricorrere a tale processo di notifica, rappresentato dal culto romano?" La risposta è: "Non devi affatto".

Se sappiamo chi siamo e che cosa siamo in effetti non dobbiamo dimostrare niente a nessuno.

Semplicemente teniamo presente che tale sistema è stato architettato per continuare a macinarci, sulla base del loro ricorso, a perversioni quali il silenzio-assenso.

Non è mai stata una regola effettiva e tantomeno una Legge Universale. Si tratta di un elemento che hanno inventato dal nulla. Questo è il principio a cui fanno ricorso.

TESTARE la COMPETENZA

Qui cominciamo a porre a confronto ciò che sappiamo a proposito di chi siamo e che cosa siamo e la maniera in cui il sistema giustifica il modo in cui effettivamente opera.

Di nuovo risulta necessaria la comprensione del diritto romano, ossia l'auto-justificazione a cui ricorrono questi personaggi.

Hanno una modalità specifica d'azione e si tratta del fatto che, se adoriamo nell'ignoranza o ignoriamo il quadro in cui operiamo, a quel punto ci dichiariamo incompetenti.

Giocando su questo presupposto, Loro si impegnano a esporre alcuni dei Loro simboli più importanti in piena vista.

L'Oculus omni (l'Occhio Onniveggente) l'occhio che tutto vede di Lucifero, non Lucifero/Satana in quanto Spirito, quella è una mistificazione. Si tratta di un simbolo dell'Imperatore di Roma, dal 71 d.c. al 117 d.c. E' oggi il simbolo del superiore generale dei gesuiti (è un generale militare) in qualità di Lucifero "Signore Iddio della terra" dal 1534.

L'Occhio Onniveggente è la cima di una piramide. Nel dollaro questa piramide è composta da 13 strati/livelli.

Se noi fossimo massoni del 33° grado, avremmo una comprensione di questi livelli invece queste informazioni ci rimangono precluse. Al massimo possiamo azzardare qualche teoria.

Quindi si tratta di un test sulla competenza.

Se andassimo a leggere l'originale versione greca o latina, da cui affermano di aver tradotto la Bibbia di Re Giacomo, nelle sezioni iniziali, non viene utilizzato il termine Dio, Signore Iddio. Loro utilizzano termini come Elohim, termini che non si traducono con Dio ma che significano qualcosa di assolutamente diverso. Il termine Elohim sta a rappresentare un "insieme di Dei - Spiriti/Esseri", quelli che i Sumeri avrebbero definito Anunnaki, un insieme di carattere collettivo piuttosto che una entità singola.

Quando parliamo di Divino Creatore, parliamo di qualcosa di decisamente superiore a un semplice Dio. Se adorate un elemento in qualità di Signore Iddio, sapendo di cosa si tratta in effetti, in questo caso l'Occhio Onniveggente (Lucifero), allora state effettivamente adorando un uomo o degli uomini, come fossero dei.

Non vi porrebbe in disonore con il Divino? Beh, è ciò che loro desiderano che accada! Stanno testando la nostra competenza.

Questo è esattamente ciò che vogliono perchè implica che solo loro siano, tecnicamente parlando, in onore.

ALCUNI CONCETTI UTILI di "DIRITTO"

il diritto tende a creare una sorta di malessere quando cerchiamo di riflettere sul punto da cui partire, o su cosa fare, o quando leggiamo qualcosa per poi scoprire che non è la verità.

il diritto è deliberatamente elaborato per dimostrarsi fonte di confusione, perchè si tratta di un'arte

occulta.

Indovinate a chi hanno mentito per primi ? ai lawyer (avvocati generici) successivamente a noi. I termini inglesi per indicare la figura dell'avvocato si riferiscono all'arte della giurisprudenza.

Vediamo l'origine di questi termini:

- ATTORNEY:

il termine attorn o attornment risale al xvi sec. E' composto dai termini latini ad (a, da) e torno (girare, passare a, arrotondare) e significa acconsentire, implicitamente o esplicitamente, a un trasferimento di diritti. In altre parole l'attorney (avvocato, procuratore) è lì a dimostrare che avete ceduto i vostri diritti. - -

- BARRISTER:

avvocato/legale di grado superiore. Il termine barrister risale al tardo xvi sec. e' composto dalle parole latine baro (ignorante, incompetente) e sto o stare (rimanere saldi, assumere una posizione).

Quindi barrister significa rappresentare un ignorante o un incompetente.

- LAWYER:

avvocato generico. Il termine lawyer risale al XVI sec. E' composto dal termine latino lar o lares (diritto consuetudinario) e da iuro o iurare (giurare, pronunciare un giuramento, cospirare) e significa letteralmente colui che ha prestato giuramento nei confronti del diritto consuetudinario della/di una gilda (associazione) privata.

In altre parole uno che ha giurato di mentire.

ARTE della GIURISPRUDENZA del DIRITTO:

nel XIII sec. a Firenze, la Famiglia Medici organizzò i mercanti in sistemi privati, composti da 5 gilde (associazioni, corporazioni) principali note come arti mediane e 7 gilde (associazioni, corporazioni) minori note come arti minori. Le gilde sono corporazioni versate nell'occulto note come le arti, di qui l'arte del diritto.

Cos'è la Legge (il diritto) ?

La legge (il diritto) è costituito da regole, consuetudini, norme che permettono o vietano determinate condotte. E' in effetti una definizione molto semplice e ha origine da tutti questi elementi: religione, legislazione, scienze. Inoltre deriva dalla consuetudine, esattamente come il culto romano.

Le leggi di maggior rilievo, sono rappresentate dai canoni.

Quando sentiamo il termine canone, viene subito alla mente il diritto canonico, quindi, avendo a che fare con la chiesa cattolica, pensiamo al diritto ecclesiastico.

La forma più elevata del diritto, è rappresentata dai canoni. I canoni sono regole, procedimenti, norme, massime, misure o standard non contestati.

"Non contestati" questa è la parola chiave in relazione a tutto questo nel tempo.

A questo punto ci rendiamo conto di come il diritto canonico si trasformi in uno strumento atto a gestire il controllo. L'intero sistema è fondato sul diritto canonico.

CANONE - tutto il diritto e' prima di tutto orale (parlato).

Sin dall'inizio della Civiltà, fino a giungere ai giorni nostri, tutte le leggi sono state sempre considerate come rese effettive tramite la parola, non rese effettive tramite lo scritto. Non ce ne rendiamo conto quando ci presentiamo davanti ai giudici di una corte o quando paghiamo una multa, tuttavia in realtà il diritto è fondamentalmente orale.

Gli imputati a un processo si presentano in aula e sostengono la propria difesa nel corso di udienze non di letture. e i casi giudiziari vengono risolti sulla base del sacramento della confessione.

Tutto il diritto è in primo luogo orale. Quindi capire chi siamo e che cosa siamo risulta fondamentale. Non è

semplice esprimersi in pubblico, soprattutto in relazione al fatto che l'intera aula di Tribunale sia stata progettata per intimidire. Il Giudice siede in posizione elevata rispetto la nostra, pannelli, porte, agenti armati, è tutto elaborato per intimidirci.

In definitiva l'arma più potente a nostra disposizione, quando si parla di diritto una volta consapevoli di chi siamo e che cosa siamo, è la capacità di parlare con il cuore.

Questo è un elemento contro il quale non hanno alcuna contromisura.

CANONE - una controversia legale deve trovare soluzione.

Certamente è un elemento che ha senso ma ciò che stanno affermando in questo caso è che tutti i debiti devono essere pagati, che tutti i contratti devono essere onorati e che, nel caso qualcuno dia il via a una controversia, fondata sul diritto, quest'ultima debba trovare soluzione.

Quindi quando una controversia viene sollevata non può più essere ignorata, potrebbe essere infondata, ingiusta, iniqua, sbagliata ma il peso di doverne dimostrare i limiti grava su di noi.

Giustizia significa rendere onore all'essenza del diritto vigente, mediante un giusto processo, indirizzato a emettere un giudizio in grado di fornire il più equo rimedio. Quindi esiste qualcosa che possa essere definita giustizia. Esiste, anche se non ne troviamo traccia nell'attuale sistema.

CANONE - una rivendicazione non contestata rimane in vigore silenzio-assenso.

Una rivendicazione che si trasforma in norma e che non venga contestata o confutata, resta in vigore in ogni caso, quindi il silenzio viene considerato assenso.

La ragione fondamentale per cui le persone subiscono giudizi sommari ai propri danni è legata al fatto che essi risultano non in grado di fornire nel corso del procedimento dinanzi la corte alcuna forma di confutazione.

Sai che il sistema è sbagliato e ingiusto e che le loro rivendicazioni risultano infondate ma se non utilizzi la loro procedura e semplicemente ti presenti lì e affermi che la questione è infondata, a quel punto è come concedere un calcio di rigore.

Se vogliamo ottenere un cambiamento nel sistema dobbiamo forzarli a impegnarsi. Facciamoli lavorare per verificare la maniera in cui sono in grado di giustificare ciò che stanno facendo. Non rendiamogli la vita facile, e non dobbiamo assolutamente permettere ad altri di promuovere sistemi che rendano la vita semplice al sistema.

Rendere la vita semplice in una Pretura o in un Tribunale significa ignorare questo canone, e dimostrarsi incompetenti.

Un esempio:

se qualcuno promuove una causa civile ai vostri danni avete 2 scelte, perchè quando vi presentate all'udienza se i fatti sostenuti dal reclamante non vengono confutati sarà pronunciato un giudizio sommario, a volte in 5-10 minuti.

Potete procedere o tramite una contro-querela o confutando quelle affermazioni in base alle modalità da loro previste.

Se si tratta di una contro-querela – questo è un elemento importantissimo – non dovete mai fare riferimento al loro reclamo.

Una CONTRO-QUERELA si limita a presentare i fatti, che potrebbero essere utilizzati in un altro reclamo presentando i fatti in maniera diversa. In altre parole si tratta di utilizzare gli stessi eventi, in maniera diversa nella loro presentazione, e in virtù di questo forzare il Giudice a prendere una decisione che preveda una scelta tra le due versioni.

Se si fa riferimento al loro reclamo, anche una sola volta nel corso di una contro-querela, a quel punto, dal

punto di vista procedurale, tale contestazione viene INVALIDATA.

Si tratta di un trucco che hanno utilizzato costantemente.

Purtroppo esistono gli AGENTI della DISINFORMAZIONE, personaggi che operano effettivamente su di noi per PROMUOVERE L'INCOMPETENZA.

CANONE – L'AUTORITA' E' GERARCHICA IL DIRITTO E' GERARCHICO

Non sorprende che la matrice originaria della cultura, l'elemento centrale della nostra cultura, sia la RELIGIONE, in quanto è uno degli elementi essenziali che hanno segnato il passaggio dalle civiltà pre-civilizzate alla cultura civilizzata.

La principale suddivisione del DIRITTO

- DIRITTO DIVINO: è la forma più elevata del diritto, leggi che si ritiene siano state trasmesse da un reame di livello più elevato.

- DIRITTO NATURALE: in questo caso parliamo delle leggi della fisica, delle leggi della scienza etc. etc.

- DIRITTO POSITIVO: è il diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale, in un determinato spazio di tempo, posto dal potere sovrano dello stato, mediante norme generali e astratte contenute nelle leggi, nonché disposizioni di carattere regolamentare amministrativo.

Quando si parla di diritto positivo, e in parole povere, si fa riferimento alle Leggi dell'uomo.

Un'ulteriore principale suddivisione viene fatta nei confronti del diritto positivo:

- LEGGI DELLA TERRA FERMA: in questa categoria, rientrano quelle LEGGI che regolamentano la vita e le persone all'interno dei confini nazionali. Tra queste troviamo ad esempio il codice civile, codice penale etc.

- LEGGI DEL MARE: in questa categoria, rientrano quelle LEGGI che regolamentano i rapporti delle nazioni che si affacciano sul mare, la navigazione e soprattutto tutti gli scambi commerciali. Tra queste troviamo il diritto marittimo, la legge dell'ammiragliato etc.

NASCITA del TRUST

Prima di affrontare l'argomento Trust è necessario spiegare e capire il concetto di PROPRIETA'. E' importante sapere che il Legislatore del 1942 ha abolito la definizione di proprietà dal Codice Civile, definizione che era in vigore proprio nel Codice Civile del 1865.

Le ragioni di questa abolizione consistono nel voler evitare gli equivoci dell'interpretazione individualistica e anti-sociale del 19° sec.

Dal 1942 si è preferito definire il contenuto del diritto del Proprietario mettendone indirettamente in risalto la finalizzazione e direttamente l'inquadramento giuridico.

Definizione del Codice Civile (Libro III – Titolo II – Art. 832):

“Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”.

Come possiamo notare l'ISTITUTO della PROPRIETA' non esiste ma è stato sostituito col concetto di DIRITTO D'USO. Ora, se comunque vogliamo dare una definizione di Proprietà che si avvicini il più possibile alla logica delle Istituzioni e che spieghi il loro modo di agire, possiamo definirla con queste parole:

Tutto ciò che è connesso alla tua persona e che quindi nasce e muore con te è di tua Proprietà. Per tutto il resto hai un Diritto d'Uso.

Facciamo un esempio:

prendiamo la casa. La casa non potrà mai essere di tua Proprietà, perchè non è connessa a te. Non la puoi afferrare, non la puoi abbracciare completamente, non la puoi possedere (stringere) inoltre quando tu

morirai la casa non muore con te, continua la sua vita e la sua esistenza. Quello che invece può essere definita una tua Proprietà è il Titolo di Proprietà della casa, il documento che attesta il tuo Diritto d'Uso, il Contratto cartaceo. Quello lo puoi stringere, afferrare, possedere e una volta che tu muori lui muore con te. Certo puoi trasferire il Diritto d'Uso agli eredi ma in quel caso viene redatto un nuovo documento con intestatari gli eredi. Il tuo Diritto d'Uso muore con te.

Non c'è niente di intrinsecamente maligno nel concetto di TRUST. Può divenire tale solo quando non conosciamo il modo in cui opera e quando non conosciamo in quale maniera l'abbiano utilizzato contro di noi.

ORIGINI del TRUST

TRUST è una parola inglese e significa AFFIDAMENTO FIDUCIA

L'Atto del trust prevede almeno 3 figure:

- ESECUTORE: colui che crea il Trust, il Proprietario dei beni mobili e immobili oggetto del Trust;
- AMMINISTRATORE: colui che amministra, gestisce i suddetti beni;
- BENEFICIARIO: colui che gode dei benefici derivanti dall'amministrazione dei beni.

I primi trust sorsero all'epoca dei cavalieri templari i quali dovendo partire per le Crociate avevano l'esigenza di lasciare a qualcuno di FIDATO la cura, la manutenzione e la protezione dei propri beni, mobili e immobili.

Questi beni venivano AFFIDATI a persone di FIDUCIA.

Purtroppo per questi cavalieri, non essendo questo AFFIDAMENTO regolato giuridicamente, capitava che al loro ritorno si trovassero senza più niente delle loro proprietà. Questo perché, le persone "fidate", si erano talmente abituate a BENEFICIARE dei frutti derivanti dalla loro gestione che iniziarono a rifiutarne la restituzione.

Il primo trust ufficiale nasce nel 1302 a opera del Vaticano, più precisamente, a opera di PAPA BONIFACIO VIII, con l'emanazione della Bolla Papale UNAM SANCTAM ECCLESIAE (Unica Santa Chiesa).

Questo trust prende il nome di EXPRESS TRUST – AFFIDAMENTO ESPLICITO, ossia, un affidamento creato, da libero e deliberato Atto delle parti interessate, in base a documenti scritti.

La Bolla Papale di Bonifacio VIII costituisce l'ultimo episodio del conflitto tra POTERE SPIRITUALE e POTERE TEMPORALE.

Si tratta in realtà di un conflitto plurisecolare che si può far risalire alla fine del V sec., alla dottrina delle "Due Spade", quella Spirituale e quella Temporale, con l'affermazione, certo, della loro distinzione ma anche con la definizione del primato della prima sulla seconda e di conseguenza del Papa sull'Imperatore. Nella bolla di Bonifacio VIII la novità consiste nel fatto che la figura dell'imperatore come rappresentante del potere temporale è sostituita da quella del re di Francia Filippo il Bello. Questo fatto è storicamente significativo perché dimostra come all'inizio del XIV secolo il potere dei re nazionali fosse aumentato notevolmente a scapito di quello imperiale.

La giustificazione biblica dell'interpretazione teocratica della dottrina delle due spade, nel testo di Bonifacio VIII, è data da un passo del Vangelo di Luca che narra come Gesù, prima di recarsi nell'orto dei Getsemani, accettasse due spade per la difesa della propria persona: «Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade» (Luca - 22, 38)

Figurativamente le due spade appartengono rispettivamente al Vaticano e al Re ma il secondo la potrà usare solo ed esclusivamente in favore della Chiesa.

Bonifacio VIII con questa bolla sottolinea inoltre l'unicità della Chiesa attraverso una particolare allegoria. «Al tempo del diluvio invero una sola fu l'arca di Noè, raffigurante l'unica Chiesa; era stata costruita da un solo braccio, aveva un solo timoniere e un solo comandante, ossia Noè e noi leggiamo che fuori di essa ogni

cosa sulla terra era distrutta.»

Nella citazione il ripetuto utilizzo delle parole “un solo” o “una sola”, ha il fine di dare l’idea di UNICITA’ della chiesa dal punto di vista spirituale (Dio si riconosce in un’unica Chiesa); le parole «e noi leggiamo che fuori di essa ogni cosa sulla terra era distrutta» sottolineano l’importanza e la necessità della chiesa anche per il buon ordinamento temporale dell’umanità.

Con questa citazione stanno praticamente affermando che: “Siccome col diluvio universale tutti gli esseri umani sono sott’acqua o comunque dispersi in mare e l’unico sopra le acque era Noè, che rappresenta l’Unica Santa Chiesa, chi gestirà tutti beni, mobili e immobili che emergeranno successivamente il ritiro delle acque ?

Siccome Noi, chiesa cattolica, siamo i DIRETTI RAPPRESENTANTI di DIO, ci arroghiamo il DIRITTO di amministrare il tutto, fintanto che l’uomo non torni per reclamare il suo DIRITTO”.

Da questo momento in poi, per il semplice fatto che siamo dispersi in mare, veniamo sottoposti alle leggi del diritto marittimo.

Questa autorità, viene da loro avvalorata tramite il “ritrovamento” di un documento (rivelatosi un falso nel 1440 ma, questo non ha inficiato le loro rivendicazioni, tant’è che è stata utilizzato più volte) chiamato la donazione di Costantino.

Con esso l’imperatore avrebbe attribuito a papa Silvestro I e ai suoi successori le seguenti concessioni:

- il primato del Vescovo di Roma sulle chiese patriarcali orientali: Costantinopoli, Alessandria d’Egitto, Antiochia e Gerusalemme;
- la sovranità del pontefice su tutti i sacerdoti del mondo;
- la Basilica del Laterano dovrà essere considerata “caput et vertex” (Testa e Apice) di tutte le chiese;
- la superiorità del potere papale su quello imperiale.

La Chiesa di Roma ottenne secondo il documento altre concessioni tra cui gli onori, le insegne e il diadema imperiale ai pontefici ma soprattutto la Giurisdizione Civile sulla città di Roma, sull’Italia e sull’intero Impero Romano d’Occidente.

L’editto confermerebbe inoltre la donazione alla Chiesa di Roma di proprietà immobiliari estese fino in Oriente e ci sarebbe stata una donazione, a papa Silvestro I in persona, del Palazzo del Laterano.

La parte del documento su cui si basarono le rivendicazioni papali recita:

- «In considerazione del fatto che il nostro potere imperiale è terreno noi decretiamo che si debba venerare e onorare la nostra santissima Chiesa Romana e che il Sacro Vescovado del santo Pietro debba essere gloriosamente esaltato sopra il nostro Impero e trono terreno.

Il vescovo di Roma deve regnare sopra le quattro principali sedi: Antiochia, Alessandria, Costantinopoli e Gerusalemme e sopra tutte le chiese di Dio nel mondo. Finalmente noi diamo a Silvestro, Papa universale, il nostro palazzo e tutte le province, palazzi e distretti della città di Roma e dell’Italia e delle regioni occidentali.»

Riassumendo il contenuto della bolla, si può dire che:

- 1 - È affermata l’unità e l’unicità della chiesa, al di fuori della quale non c’è salvezza; la chiesa è un corpo mistico con un solo capo, Gesù;
- 2 - È affermata la dottrina delle due spade: quella spirituale è usata dalla chiesa stessa, quella temporale è concessa al regno;
- 3 - Il potere temporale è subordinato a quello spirituale, così che il potere temporale è giudicato da quello spirituale;
- 4 - È necessario, ai fini della salvezza, che ogni creatura sia sottomessa al papa.

Quindi, per semplificare il concetto, possiamo riassumere il pensiero della chiesa cattolica con queste parole: "Tutto il mondo e le Anime che lo abitano sono Nostre, della Chiesa Cattolica. Siamo i Padroni del mondo".

E lo sono davvero. Perché ?

Perché nessuno ha mai sfidato tale RIVENDICAZIONE, nessuno ha sfidato il contenuto della UNAM SANCTAM, questa bolla papale che è ancora nei loro archivi (nota bene: una bolla papale rimane in vigore finché non viene sostituita con una nuova bolla papale che la sostituisce).

Si tratta di una maledizione ai danni dell'umanità.

Vediamo, in relazione al trust, quali sono i ruoli:

- ESECUTORE: i Gesuiti, istituiti dai Veneziani, tramite l'Ordine dei Frati Francescani Minori;
- AMMINISTRATORE: il Pontefice Romano;
- BENEFICIARIO: i Cristiani. Qui abbiamo anche la figura del GARANTE ossia DIO. Colui che controlla l'amministrazione.

Nel 1455 nasce il primo trust testamentario – affidamento testamentario a opera di papa Niccolò V con la sua bolla papale denominata Romanus pontifex (Pontefice Romano).

Questo trust nasce dall'esigenza di organizzare il patrimonio della Chiesa Cattolica alla morte del Pontefice. Tramite l'emanazione della bolla ROMANUS PONTIFEX viene integrata e completata la precedente UNAM SANCTAM ECCLESIAE di Bonifacio VIII.

Grazie all'appoggio dato dal sovrano portoghese Alfonso ad una crociata contro i Turchi che avevano occupato Costantinopoli (1453) il papa riconosce al Re le conquiste fatte in terra africana, in Marocco (Ceuta, 1415) e lungo le coste del Golfo di Guinea.

Inoltre il papa garantisce: il possesso dei mari adiacenti alle terre conquistate, il diritto esclusivo di commercio, pesca e navigazione, l'esenzione delle restrizioni imposte dalla legge canonica sul commercio con gli Infedeli e infine (e soprattutto) il diritto di organizzare tutta l'amministrazione ecclesiastica cristiana nei nuovi territori.

Quest'ultima concessione è importante perché dà l'inizio al Patronato regio spagnolo ossia al controllo statale sulla chiesa cattolica nelle terre di missioni. Nella bolla infine Niccolò V riconosce al sovrano portoghese anche la schiavitù dei neri d'Africa, sottomessi ai colonizzatori portoghesi o in seguito all'occupazione o in virtù di acquisti commerciali.

Due i passi in cui il papa affronta la questione degli schiavi:

«Per molti anni fu condotta la guerra contro i popoli di questi luoghi in nome del Re Alfonso e dell'Infante, e durante la lotta numerose isole vicine furono sottomesse e occupate pacificamente; esse sono ancora in loro possesso, con il mare vicino. Da allora anche molti abitanti della Guinea e altri negri furono catturati con la violenza, mentre altri erano ottenuti con lo scambio di articoli non proibiti, o con altri contratti legali d'acquisto e furono mandati nel regno suddetto. Di questi un gran numero era stato convertito alla Fede Cattolica e si può sperare, con l'aiuto della misericordia Divina, che se viene continuato fra loro un progresso di tal genere, pure quei popoli verranno convertiti alla Fede, o almeno verranno acquistate a Dio le anime di molti di loro.»

« Perciò noi, [...], poiché abbiamo concesso precedentemente con altre lettere nostre tra le altre cose piena e completa facoltà al Re Alfonso di invadere, ricercare, catturare, conquistare e soggiogare tutti i Saraceni e qualsiasi pagano e gli altri nemici di Cristo, ovunque essi vivano, insieme ai loro regni, ducati, principati, signorie, possedimenti e qualsiasi bene, mobile e immobile, che sia di loro proprietà, e di gettarli in schiavitù perpetua e di occupare, appropriarsi e volgere ad uso e profitto proprio e dei loro successori tali

regni, ducati, contee, principati, signorie, possedimenti e beni, in conseguenza della garanzia data dalla suddetta concessione il Re Alfonso, o il detto Infante a suo nome, hanno legalmente e legittimamente occupato le isole, terre, porti ed acque e le hanno possedute e le posseggono, ed esse appartengono e sono proprietà “de iure” del medesimo Re Alfonso e dei suoi successori; [...] possano compiere e compiano questa pia e nobilissima opera, degna di essere ricordata in ogni tempo, che noi, essendo da essa favorita la salvezza delle anime, il diffondersi della Fede e la sconfitta dei suoi nemici, consideriamo un compito, che concerne Dio stesso, la sua Fede, e la Chiesa Universale – con tanta maggior perfezione, in quanto, rimosso ogni ostacolo, diverranno consapevoli di esser fortificati dai più grandi favori e privilegi concessi da noi e dalla Sede Apostolica.»

Tramite l’emanazione della Bolla ROMANUS PONTIFEX la Chiesa Cattolica ha il potere di SOTTRARRE i BENI MOBILI ed IMMOBILI.

Vediamo, in relazione al trust, quali sono i ruoli:

- GARANTE: è il pontefice che concede il DIRITTO d’USO tramite la UNAM SANCTAM e, successivamente, nomina un ESECUTORE;
- ESECUTORE: è la curia romana, si tratta del governo, quindi, delle cariche più elevate nell’ambito del Vaticano;
- AMMINISTRATORE: è rappresentato dal collegio dei cardinali;
- BENEFICIARIO: è rappresentato da colui che è principe sulle terre del papa, (la prima corona).

Il secondo trust testamentario – affidamento testamentario fu creato nel 1481 ad opera di papa Sisto IV con la sua bolla papale denominata AETERNI REGIS (Corona Eterna).

Questa bolla fondamentale stabilisce la spartizione delle terre che si affacciano sull’Oceano Atlantico, tra Spagna e Portogallo. Da notare che questo avviene 11 anni prima della spedizione di Cristoforo Colombo.

Poco si differenzia dalla precedente Romanus pontifex se nonché questa volta l’oggetto del trust siamo NOI ESSERI UMANI.

Alcuni passi della bolla papale: “...e se alcuni degli indigeni o dei soggetti al di fuori del Regno di Castiglia, chiunque essi siano, si accingessero a trattare, saccheggiare, trafficare, scoprire e conoscere ciò che riguarda queste terre, questo deve essergli impedito, senza l’espressa autorizzazione ed il consenso dei signori del luogo, nel modo e nella forma che è stato disposto da questo articolo che deve essere osservato negli “affari marittimi”, “contro quelli che scendono verso la riva”

In questo passo, possiamo notare la PERDITA di ONORE della chiesa, in quanto, viola il Principio Universale del Libero Arbitrio e del CONSENSO informato.

“Nessuno, quindi, può ottenere la nostra conferma, approvazione, regolamentazione, dichiarazione, se viola la legittimità di queste pagine, oppure è in contrasto con esse. Ora, se uno ha la presunzione di tentare questo, incorrerà nell’ira di Dio onnipotente e dei beati apostoli Pietro e Paolo”.

Qua vediamo come sia esplicito il riferimento al diritto marittimo. Per le leggi marittime, anche ai giorni nostri, chi è disperso in mare, non ha alcun diritto e non può rivendicare alcun possedimento o avere. Tutti i codici legislativi odierni derivano dal codice marittimo e dalla legge dell’ammiragliato.

Vediamo, in relazione al trust quali sono i ruoli:

- GARANTE: è sempre il Pontefice;
- ESECUTORE: è sempre la curia romana;
- AMMINISTRATORE: è sempre il collegio dei cardinali;

Ora tocca a Noi essere inseriti nel TRUST

- BENEFICIARIO: è il principe che regna sugli “infanti” (la seconda corona), quindi, siamo considerati “bambini” dal loro SISTEMA.

Avete mai sentito la definizione “parens patriae” ? Patria podestà ?

Esercita il DIRITTO PROPRIO di chi è PADRE. Si tratta di un’antica RIVENDICAZIONE.

In sostanza, si afferma che siamo troppo infantili, siamo troppo stupidi per gestire i nostri interessi, perchè siamo dei bambini dal punto di vista intellettuale e quindi saranno loro a gestire ogni cosa a nostro beneficio.

Il terzo TRUST TESTAMENTARIO – AFFIDAMENTO TESTAMENTARIO fu creato nel 1537 da papa Paolo III attraverso la convocazione (Convocazione - Assemblea).

Papa Paolo III, consapevole della tremenda situazione ecclesiastica si adoperò anche per il riassetto interno della chiesa con un’opera che andava di pari passo con il concilio.

Per questo chiamò a far parte del supremo senato della chiesa una serie di personalità d’alto merito culturale e morale. Con l’aiuto di questi porporati Paolo III attuò parecchie riforme: riorganizzò la camera apostolica, la sacra rota, la cancelleria e la penitenzieria.

Creò una commissione cardinalizia atta a preparare la riforma dei costumi del clero; frutto dei lavori furono il “Consilium super reformatione ecclesiae” (piano per la riforma della chiesa) e il “Consilium de emendata ecclesia” (migliore pianificazione della chiesa) del 1537.

Su suggerimento del Cardinale Carafa (futuro Paolo IV) e di sant’Ignazio Loyola, con la bolla LICET AB INITIO del 1542, Paolo III ripristinò e riorganizzò l’Istituto dell’Inquisizione romana, tribunale cardinalizio dotato di poteri senza confini geografici, con compiti di controllo e repressione, indipendenti dalle autorità locali, tanto laiche quanto ecclesiastiche, contro ogni deviazione eretica, di conservazione della purezza della fede.

Essa doveva essere organizzata con regole uniformi e inviolabili, doveva avere la forza di procedere contro ogni dignitario della chiesa, qualunque fosse il suo grado e condizione, anzi, doveva rivolgersi a combattere e togliere di mezzo gli uomini più eminenti qualora costituissero un pericolo per la santa sede.

Precedentemente alla bolla LICET AB INITIO, attraverso l’emanazione di un’altra Bolla, la REGIMINIMILITANTIS ECCLESIAE (reale chiesa militante) nel 1540, Paolo III concesse la desiderata approvazione, in forma di ordine di chierici, regolari alla regola, alla COMPAGNIA di GESU’ (gesuiti).

Alcuni passi della bolla LICET AB INITIO:

«[...] diamo ad essi il potere di ricercare coloro che si allontanano dalla via di Dio e dalla vera fede cattolica, o la praticano in modo sbagliato, o siano in un modo qualunque sospetti di eresia, e contro i seguaci, i fiancheggiatori, e difensori, e contro chi presta loro aiuto, consiglio, favori, sia apertamente che di nascosto, a qualunque stato, grado, ordine, condizione e rango appartenga [...]» «L’accusato o il sospetto d’eresia, contro il quale sia sorto un sospetto grave e veemente riguardo a questo crimine, se nel processo ha abiurato l’eresia, ma successivamente ricade nella stessa, deve essere giudicato come recidivo [...] anche se prima della sua abiura il crimine d’eresia non sia stato pienamente provato contro di lui. Se invece questo sospetto è stato lieve e modesto, sebbene per questa ricaduta debba essere punito più gravemente, tuttavia non gli deve essere inflitta la pena che si applica ai recidivi nell’eresia.»

Vediamo, in relazione al trust, quali sono i ruoli:

- GARANTE: è sempre il pontefice;

- ESECUTORE: è sempre la curia romana;

- AMMINISTRATORE: è sempre il collegio dei cardinali;

- BENEFICIARIO: è il principe difensore della fede (i gesuiti con l’Inquisizione).

Qui la questione comincia a farsi misteriosa. E' a questo punto che cominciano a usare l'occulto ai nostri danni.

Il ruolo di PRINCIPE DIFENSORE della FEDE, in sostanza, era legato al concetto di SALVEZZA.

La SALVEZZA rappresenta il RECUPERO.

Il RECUPERO ottenuto attraverso la CONFESSIONE.

Tutti conosciamo i metodi per estorcere confessioni dell'Inquisizione. Oggi questi metodi si sono solo trasformati ma l'istituzione dell'Inquisizione è ancora viva e vegeta. Si è parlato di recupero ma di cosa? Quale crediate sia l'elemento di più ASSOLUTO VALORE, nell'ambito di un Sistema fondato su maledizioni e sul soprannaturale?

Qual è la parte più preziosa di Noi ?

La nostra ANIMA (NdR: invero e' il nostro Spirito, in quanto noi siamo anime viventi).

Notare che tutte le bolle papali sono a PERPETUA MEMORIA, annullabili solo ed esclusivamente da Bolle Papali successive. Loro sigillano queste bolle papali, incorporano all'interno di queste un incantesimo e le sistemano nei propri archivi.

Ciò che è stato scritto diviene imperativo.

Riassunto: con la UNAM SANCTAM ECCLESIAE si sono intestati la PROPRIETA' DEL PIANETA.

Con la ROMANUS PONTIFEX ci sottraggono i nostri beni immobili e mobili.

Con la AETERNI REGIS si appropriano degli Esseri Umani tramite la schiavitù.

Con la LICET AB INITIO ci sottraggono la nostra ANIMA (NdR: vedi sopra).

Una precisazione sulle bolle papali: non è possibile prendere visione delle bolle papali ORIGINARIE.

Il problema legato al prenderne visione è alquanto singolare. Si tratta del fatto che, fino al XVIII sec., quelle originali fossero scritte su pelle umana. Potrebbe essere un problema serio per il Vaticano cominciare a rendere pubblici documenti scritti su pelle umana. In particolare se si ricorresse all'analisi del DNA per dimostrare che si tratti veramente di pelle umana, si scoprirebbe che, oltre a confermare l'affermazione, risulterebbe che questa è pelle di bambini.

Comunque sembrerebbe che questa pratica sia stata sospesa nel XVIII sec., sostituendola con pelle di capretto. Dell'orrenda veridicità di tutto ciò ne ho avuto conferma tramite un contatto con agganci in Vaticano.

Nota: la Bibbia diventa un codice di diritto marittimo sostituendo la parola PECCATO con DEBITO.

La NOSTRA "ANIMA" (NdR: invero e' il nostro Spirito, in quanto noi siamo anime viventi).

La carne si corrompe, la mente può essere manipolata ma la nostra anima è sempre competente.

Si tratta del fatto che siano interessati alla nostra Anima (NdR: anzi Spirito) dato che sono degli stregoni (magia nera). Hanno creato dal nulla un concetto e lo hanno utilizzato come parte integrante dell'eucarestia. Quando andate a messa cosa rappresentano l'ostia e il vino ? In cosa si suppone debbano trasformarsi ? Nel corpo e sangue di Gesù (NdR: personaggio inventato di sana pianta dai cristiani sulle orme di Gesù il nazareno). Esiste un termine specifico per indicare questo.

TRANSUSTANZIAZIONE, quindi si tratta di una DOTTRINA.

Transustanziazione ossia la maniera in cui un elemento, che si presenta in una specifica forma fisica o spirituale sia in grado di TRASFORMARSI in un'altra forma fisica o spirituale. Quindi un elemento fisico può trasformarsi in un elemento spirituale e viceversa.

E' davanti agli occhi di tutti, la loro passione per l'oro, sono vittime di una vera e propria ossessione per l'oro.

Alla luce di quanto appena detto sulla TRANSUSTANZIAZIONE, cosa credete che sia l'oro ? Cosa credete rappresenti quell'oro che si trova nelle loro casseforti ? Oro a disposizione dei loro plenipotenziari ?

Le "Anime" (NdR: vedi sopra) delle persone. Ed è proprio questo elemento, l'oro, il fondamento del SISTEMA FINANZIARIO dei nostri giorni.

La BANCA di TUTTE le BANCHE

Esiste una Banca, ed è la BANCA di TUTTE le BANCHE, e prende il nome di BIS – Bank of International Settlements o BRI – Banca dei Regolamenti Internazionali in italiano. La BIS / BRI si trova a Basilea, in Svizzera.

Fu fondata nel 1931 e la sua fondazione avvenne grazie ad un apporto in oro pari a una quantità tra le 55.000 – 60.000 tonnellate. Si trattava di lingotti d'oro ed era l'oro del vaticano, ottenuto tramite spargimenti di sangue, guerre, furti, prima guerra mondiale e tante, tante, tante menzogne.

Organizzarono il sequestro di tutto l'oro dei privati, privandone il possesso (il famoso oro alla patria), convogliandolo nel fondo appena costituito presso la BIS. Ciò che realizzarono con quell'oro fu decisamente geniale. Architettarono una recessione globale, una depressione globale, sulla scia della crisi americana del 1929, non dissimile da quella in cui ci troviamo in questa fase ai giorni nostri.

In pratica fecero in modo che le banche, tutte le banche, ritirassero i propri prestiti, e ogni singolo paese finì in BANCAROTTA.

A quel punto, piuttosto che porre mano a quell'oro, destinato a essere utilizzato nell'ambito di un sistema orientato alla maledizione dell'intero globo, ovvero per la creazione del SISTEMA FINANZIARIO odierno, iniziarono a sottoscrivere prestiti e stampare moneta in rapporto all'oro, al fine di sostenere le persone. Istituirono un gigantesco sistema orientato alla gestione del debito (pubblico) che fu definito il sistema delle agenzie delle entrate, così come

istituirono una serie di banche private che furono incaricate di determinare l'OFFERTA di MONETA. (Sapevate che i neonati vengono registrati presso l'AGENZIA delle ENTRATE Italiana !?)

Inoltre fu istituita una struttura corporativa che si applica al mondo intero.

Grazie al SECURITIES ACT del 1933, venne istituita la SEC – Securities Exchange Commission (Commissione Borsa Valori), con sede a Washington DC, un Istituto simile alla nostra CONSOB, ossia l'organo di controllo delle Società quotate in Borsa, quindi, ci stiamo riferendo alle Società per Azioni, le S.p.A.

- L'Italia per poter aderire a questo progetto, avrebbe dovuto spogliarsi del suo STATUS DI REPUBBLICA trasformandosi a sua volta in ITALIA S.p.A, ossia una società di diritto privato, una CORPORAZIONE, pur mantenendo la denominazione di REPUBBLICA per ovvie ragioni di carattere sociale.

La prima istintiva reazione è: non l'Italia ! Che è una Repubblica fondata sul lavoro e che ha la sua meravigliosa Costituzione !

Purtroppo invece è vero. Andate a controllare voi stessi (cliccate qui → www.sec.gov): c'è la registrazione e il numero di registrazione di "ITALY REPUBLIC OF" – Company Registration Number 0000052782, con tanto di documenti di quotazioni di borsa, cessioni di quote, ecc...

Il Business Address è: "Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre, 97 – Roma" e il mailing Address è : "C/O Studio Legale Bisconti, Via A. Salandra, 18 – Roma".

(NdR: La sede legale e' già stata spostata a Londra. UK)

Quindi l'odierno sistema nel suo complesso è stato in effetti creato in quella fase tuttavia i principi base e la sua STRUTTURA GIURIDICA di riferimento risalgono al XVI sec.

TRUST "CESTUI QUE VIE"

Uno degli elementi correlati a tale Sistema era rappresentato dai principi alla base di un ulteriore modello di trust, definito trust cestui que vie.

Cestui que vie è solo una fantasiosa modalità per affermare a beneficio o a vantaggio di qualcun altro. Si tratta di uno strumento ibrido, una sorta di TRUST TESTAMENTARIO TEMPORANEO.

La sua impostazione prevede che quando un soggetto si presume sia disperso o sia stato abbandonato, quando un soggetto viene ritenuto incompetente, infante (bambino, minore), a quel punto può essere istituito-costituito un trust a suo beneficio mentre, successivamente al suo ritorno o al raggiungimento della maggiore età, potrà in definitiva AMMINISTRARE i suoi stessi interessi (Beni).

Tuttavia, nel contempo, per la prima volta nella storia, il GOVERNO avrebbe avuto la possibilità di mettere le mani su quei beni.

Oggi tutti noi abbiamo CEDUTO - ABBANDONATO le nostre proprietà IN VITA.

Esiste un'unica corte in ogni singolo paese che, in definitiva, rappresenta l'amministratore che ha il compito di gestire queste proprietà abbandonate.

In Italia è la SUPREMA CORTE di CASSAZIONE.

Ora, la ragione per cui le classificano come ABBANDONATE è legata al fatto che noi non le abbiamo mai reclamate, non ci siamo mai fatti sentire.

IL TRUST ai GIORNI NOSTRI

Per cercare di spiegare, in maniera molto semplice cos'è e come opera il trust ai giorni nostri riporto un post gentilmente concesso da Gaetano Cortese:

"La figura del Trust è un'immensa novità nel panorama giuridico italiano, come in tutti quei sistemi che hanno le loro radici nel Diritto Romano (il cd. ceppo Romano-germanico). In Italia tale sistema è stato ufficialmente introdotto dalla legge 364/89, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, non da ieri.

Questa legge altro non è che la ratifica della convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al Trust avvenuta il 1° luglio 1985. Il Trust tuttavia è un istituto giuridico che viene applicato nei paesi di Common Law (Inghilterra prima fra tutti) già da oltre cinque secoli. Ma allora, perché una figura così importante altrove ci ha messo tanto tempo prima di entrare ufficialmente nel nostro ordinamento e comunque ce ne metterà ancora molto per entrare nella prassi privatistica del nostro Paese ?

La risposta è semplice. I due grandi sistemi civili (Common Law e Civil Law) sono profondamente diversi fra loro e i presupposti per l'applicabilità, o meno degli istituti tipici dell'uno all'interno dell'altro sono diversi fin dalle più profonde radici. Infatti il nostro Civil Law, ad esempio, basa il concetto di proprietà come un monolito inscalfibile e assoluto, lo si può frazionare -sulla carta - ma alla fine, magari dopo decenni, esso torna tale e quale come era prima. Il suo magnetismo è assoluto.

Da noi un bene, soprattutto immobile, può fare tutti i giri che vuole, può essere locato, affittato, dato in usufrutto, in gestione e altro, ma "il proprietario" c'è sempre, una persona o un'entità è sempre individuabile e individuato. Così non è per il Trust. In esso non esiste la figura della proprietà o del proprietario. Esiste la figura del bene (mobile, immobile o quant'altro), di colui che lo cede in gestione, di colui che lo gestisce e di colui che trae i benefici della gestione. Le figure sono in genere 3 (ma possono essere anche meno o più, a seconda della giurisdizione che regola il trust).

Il primo è il cd.settlor, o meglio, il disponente/esecutore. Questa persona è quello che prima aveva in proprietà (come la intendiamo noi) il bene che viene ceduto al Trust. Questi nomina una persona (o entità) terza cd. Trustee, gestore/amministratore il quale ha la gestione del bene contenuto nel Trust.

Questi ha la piena facoltà di gestire i beni (ufficialmente) come meglio crede, può venderli e con i soldi acquistare altri beni, può affittarli, insomma può fare (sempre ufficialmente) di tutto senza che il

disponente possa dire A sugli atti che il gestore compie.

Ma il bello è che il gestore non è neanche lui proprietario (come lo intendiamo noi) del bene. Terza figura è quella del (o dei) cd. beneficiary (beneficiario). In genere è la figura più comoda perché gode dei benefici della gestione del trustee, si può dire che campa di rendita.

A questo punto giova un esempio pratico: il disponente cede in Trust un suo appartamento, nomina un gestore, che può essere il cognato, e nomina altresì come beneficiaria la moglie. Il gestore decide che per far fruttare al meglio l'appartamento conviene affittarlo; l'affitto, quando percepito, viene versato alla moglie beneficiaria.

Chiaramente la somma viene decurtata delle spese e delle tasse che l'appartamento richiede e queste possono essere, e in genere è così, addebitate al Trust. In tutto ciò il disponente (in via ufficiale) non ha voce in capitolo. In altre parole il bene ceduto in Trust non è di nessuno, è un bene che "galleggia" senza essere attraccato in nessun porto.

Sperando di essere riuscito a spiegare, necessariamente per sommi capi, cosa sia un "Trust", si può cominciare a fantasticare sulle sue illimitate utilizzazioni.

Altro esempio: viene conferita in trust una somma di denaro, il trustee quei soldi può investirli in un fondo comune, può comprarci immobili, automobili, noccioline, può acquistare direttamente partecipazioni societarie essendo il gestore di "un qualcosa" (trust), e può nominare membri di consigli di amministrazione ecc. ecc.

Prima obiezione (fra le tante) che vengono mosse da chi è ancorato saldamente al nostro ordinamento romanistico: "ma se io trasferisco i miei beni al Trust, come faccio a controllare il Trustee affinché non faccia stupidaggini con quello che prima era mio?"

Domanda legittima e pregnante. Ecco che entrano in gioco una serie di accorgimenti pratici.

1) Il disponente può nominare uno o più cd. Protector (controllori) i quali hanno il compito, appunto, di controllare che la gestione sia conforme a ciò che da noi si chiama "la diligenza del buon padre di famiglia", ma attenzione, questo non può avere un potere di veto così forte da limitare le scelte del gestore, altrimenti il Trust non è più tale e quindi considerato nullo in tutte le sue parti;

2) Il disponente, in genere, parallelamente all'atto che istituisce il Trust, consegna al gestore una cd. letter of wishes (lettera dei desideri), la quale ufficialmente non può esistere e non esiste, ma c'è, dove il disponente "invita" il trustee a gestire secondo certe direttive ivi indicate;

3) La tutela giurisdizionale. Infatti il Trustee è comunque obbligato a gestire i beni secondo il criterio del buon padre di famiglia quindi se il disponente, il beneficiario o il controllore si accorgono che il gestore non segue certi canoni e obiettivamente guida i beni verso un direzione di sicuro disfacimento degli stessi, possono ricorrere al giudice affinché questo "torni sulla retta via" tramite i poteri affidati dalla legge ai giudici e, contestualmente, condanni il gestore al risarcimento dei danni prodotti dalla sua mala gestio. In genere però, se un gestore vuole fare il furbo può farlo, ma non di più o di meno di un promotore finanziario, un assicuratore o un commercialista che per lavoro maneggia i nostri soldi.

Il problema è quindi di fiducia nei confronti del gestore che deve essere persona (o entità) seria e professionale. Per concludere distinguiamo i cd. Trust interni da quelli esteri. I primi sono quelli costituiti in Italia, anche se regolati da una legge che il disponente può scegliere (legge inglese o, piuttosto quella delle Bahamas, British Virgin Islands, Panama o altra giurisdizione estera).

I secondi sono quelli costituiti all'estero, anche se comprendenti beni siti in Italia. In un'ottica di Tax optimization o di un buon tax planning i secondi sono sicuramente da preferire in quanto in Italia la legislazione fiscale è molto severa e capillare.

I trust interni possono essere usati sia a fini ereditari sia a fini di assets allocation and management sfruttando la non titolarità dei beni in capo ad alcuno. Può essere comodo per evitare incursioni di creditori o curatori fallimentari, il tutto, naturalmente, deve essere conforme a quanto prescrivono le leggi in materia. Il trust è come un vestito di alta sartoria, non ce n'è uno uguale all'altro, ognuno deve essere fatto (e può essere fatto) su misura e a seconda delle occasioni per cui s'intende sfruttarlo."

(Ringraziamo Gaetano Cortese per la gentile concessione)

Un TRUST, per essere considerato valido, deve rispondere a una serie di requisiti e caratteristiche, note come Caratteristiche Standard del Trust:

1. Uno strumento di trust, anche noto come atto di trust identificante la forma essenziale del trust, la proprietà da cedere per creare il trust e come il trust debba essere amministrato;
2. Un titolare della proprietà o persona autorizzata che abbia il permesso di creare lo strumento di trust e cedere la forma e la proprietà nel trust;
3. Una collezione di proprietà all'interno del trust definita come il corpus del trust, anche detta corpo del trust o ente;
4. Almeno un esecutore del trust che possieda la più alta autorità amministrativa e funzionale sul trust, nominato o dal titolare della proprietà ceduta nel trust o da un esecutore testamentario;
5. Almeno un amministratore del trust, anche noto come trustee, che non sia né il titolare né la persona autorizzata che cede la proprietà nel trust, nominato da e responsabile per l'esecutore, in accordo con lo strumento di trust che sia quindi responsabile per l'amministrazione dei beni del trust in quanto trust corpus e anche in quanto collezione di proprietà;
6. Un separato e unico insieme di conti detenuti dal (o dai) trustee, anche noto come fondo separato, per la registrazione di tutte le transazioni amministrative e dei compiti;
7. la formalizzazione dei diritti della proprietà ceduta nel trust in un titolo legale detenuto dal (o dai) trustee e uno o più diritti di acquisto;
8. Uno o più beneficiari.

Facciamo un semplice esempio: il figlio che chiede l'auto in prestito

Validità del Trust:

il figlio chiede l'auto al padre, per uscire con gli amici.

Il padre, essendo l'ESECUTORE del trust, in quanto POSSIEDE il DIRITTO di PROPRIETA' dell'auto acconsente alla richiesta del figlio, ponendo una serie di condizioni, del tipo: "non distruggere la macchina, rientra entro una certa ora, non far fumare gli amici in auto e non bere".

Se il figlio acconsente alle condizioni poste, il trust si perfeziona. In questo caso il figlio diventa sia AMMINISTRATORE, in quanto deve gestire l'auto in base alle condizioni accettate, sia BENEFICIARIO, in quanto godrà dei frutti (vantaggi) derivanti dall'utilizzo dell'auto ossia uscire con gli amici, portarli in giro, divertirsi.

Invalidità del Trust:

Supponiamo che il figlio abbia un fratello maggiore e che, la richiesta dell'auto, venga fatta a lui piuttosto che al padre. Il fratello minore chiede al fratello maggiore se può prendere l'auto del padre per uscire con gli amici. Il fratello maggiore acconsente e gli consegna le chiavi non prima però di aver posto determinate condizioni del tipo: "non distruggere la macchina, rientra entro una certa ora, non far fumare gli amici in auto e non bere".

Il fratello minore acconsente alle condizioni poste ma, in questo caso, il Trust non potrà essere ritenuto valido. Fondamentalmente nella sostanza NULLA CAMBIA, l'INVALIDITA' del trust deriva dal fatto che il fratello maggiore non dispone del requisito fondamentale ossia NON POSSIEDE IL DIRITTO DI PROPRIETA'

dell'auto.

Per cui anche se si comporta come tale GIURIDICAMENTE non può essere considerato ESECUTORE del trust.

IL TRUST UMANO

Vi piacerebbe essere considerati un debito obbligazionario?

Se la risposta è affermativa allora continuate a farvi chiamare MISTER (Signor) e MISS (Signora) MISTER e MISS sono dei pre-nomi che hanno assolutamente un senso. Stanno ad indicare che rappresentate un DEBITO OBBLIGAZIONARIO.

Mister deriva dal latino miser, e in epoca romana, indicava il fatto che voi foste schiavi, oberati da un debito.

Oggi con l'utilizzo di questi termini non affermano di essere i vostri proprietari, in quello specifico senso, attribuibile al termine schiavitù.

Per una CORPORAZIONE (lo Stato) il discorso è diverso.

La corporazione (lo Stato) ha completamente perso la bussola e ci considera in effetti come beni di proprietà, in tutto e per tutto.

La conferma l'abbiamo nel Codice Civile (Libro I – Titolo I – Art. 5):

“Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.”

Ma non è possibile, non si può avere la proprietà di un essere umano, almeno non dall'abolizione della schiavitù !

Questo è assolutamente vero, e è per questo motivo che entra in gioco l'importanza del CERTIFICATO di NASCITA. Questo documento altro non è che il titolo di Proprietà sulla nostra ANIMA che loro possiedono nei loro registri.

Una vera e propria maledizione lanciata sull'umanità. E ogni ANIMA (NdR: vedi sopra) è identificata da un codice ben preciso, chiamato ISIN – International Securities Identification Number (Numero Internazionale Identificativo dei Titoli), apposto sul certificato originale e custodito presso la SEC.

Non ci sarà mai possibile (legalmente) prendere visione di questo Codice ISIN. Tutte le versioni rilasciate dal Comune saranno mancanti di questa parte. Il Codice che eventualmente troverete non ha nulla a che fare col Codice ISIN. Ma vediamo come funziona ed agisce questa maledizione.

Dal momento del nostro concepimento, per circa 9 mesi, siamo immersi nel liquido amniotico (acqua).

Quindi, essendo immersi, sott'acqua, siamo considerati DISPERSI in MARE. Succede poi che veniamo alla luce, ci manifestiamo al mondo. Passata l'euforia iniziale a un certo punto, arriverà l'ostetrica (o chi per essa) che presenterà ai neogenitori un documento su cui apporre la propria firma.

Mentre i neo genitori gioiscono, piangono, contenti di avere dato un nome alla loro creatura, alla loro creazione, incuranti di tutto ciò che succede loro intorno, la maledizione comincia a produrre i suoi effetti. I neo genitori, inconsapevolmente, in quanto ingannati e tenuti all'oscuro con la loro CONSENSUALE FIRMA, hanno accettato di dare il proprio bambino in AFFIDAMENTO allo Stato, il quale considerando il nascituro ancora DISPERSO IN MARE (in quanto non ha rivendicato i suoi diritti) si arroga il diritto di AMMINISTRARE i suoi interessi.

Ma di quali effetti parliamo ?

Nel momento in cui l'Atto di Nascita viene depositato viene creata un'immagine di te stesso talmente somigliante che porta il tuo stesso “Nome e Cognome”, viene definito UOMO DI PAGLIA

Consiste in un trust che ha per oggetto la TUA ESISTENZA in VITA. In realtà, questa immagine, questa nuova creatura col tuo stesso “nome e cognome”, è un qualcosa di astratto, invisibile, una finzione, viene creata la

cosiddetta PERSONALITA' GIURIDICA (NdR: o FINZIONE GIURIDICA con il tuo Nome e Cognome scritti in MAIUSCOLO così = NOME E COGNOME).

La personalita' giuridica può essere considerata una Corporazione individuale(NdR: azienda) che noi possiamo riconoscere da come viene identificata sui documenti.

Quando il tuo "Nome e Cognome" viene riportato con le iniziali a caratteri maiuscoli e tutto il resto a caratteri minuscoli, potrai renderti conto che si stanno riferendo a te in quanto Essere Umano in carne, ossa, sangue e Spirito in quanto diviene Anima vivente (es. Mario Rossi).

Quando il tuo "Nome e Cognome" viene riportato completamente a caratteri tutti MAIUSCOLI e, questo vale per tutti quei documenti che hanno a che fare con lo Stato, le Istituzioni Governative, le Banche, ecc., ecc, saprai che si stanno riferendo alla tua PERSONALITA' GIURIDICA, quindi ad una FINZIONE GIURIDICA (es. MARIO ROSSI).

Bisogna tener presente che l'Essere Umano in carne, ossa, sangue e Spirito che diviene Anima vivente, cioè noi in quanto entità fisica, materializzata nella Persona Umana, nulla ha a che fare con la PERSONALITA' GIURIDICA, la FINZIONE GIURIDICA, sono due cose ben distinte.

Qualcuno potrebbe obiettare:

"Ma non ci credo, che differenza vuoi che faccia come è scritto il tuo Nome e Cognome. Quello che è importante è il tuo Nome e Cognome, non come è scritto" .

Benissimo, liberi di credere o meno, libero arbitrio. Provate ad andare in banca, in posta, in comune e chiedere espressamente di scrivere Nome e Cognome in minuscolo o con le sole iniziali maiuscole.

Il sistema non accetterà quel nome, oppure, digitando il minuscolo riporterà automaticamente i caratteri in MAIUSCOLO.

Ora, chiedetevi, perché ? Datevi la risposta.

Ma che senso ha creare la FINZIONE GIURIDICA e chiamarla PERSONALITA' GIURIDICA ?

Effettivamente sembra una cosa assurda. Il senso, il suo significato, lo assume nel momento in cui, come collaterale alla tua nascita, viene emesso un TITOLO OBBLIGAZIONARIO, identificato dal Codice ISIN.

Il valore di tale titolo obbligazionario è variabile da persona a persona, in base a determinate caratteristiche riscontrate all'atto della nascita e nelle prime ore di vita.

In semplici parole, osservano la tua REATTIVITA' alla VITA.

Ad esempio guardano se la gravidanza è stata portata a termine con o senza problemi per te, se durante il parto hai avuto complicazioni o meno, se sei nato piangendo o meno, se nel tuo albero genealogico esistono patologie genetiche ed ereditabili.

Inoltre vieni sottoposto a dei semplici test fisici, al fine di accertare la tua robustezza, reattività, etc etc.

Da notare che tutte queste informazioni non risultano nei Certificati a nostra disposizione.

Questo perchè tali dati vengono trasferiti alle Istituzioni Governative dove verranno valutati e in base a tali valutazioni verrà stabilito il valore di partenza del titolo obbligazionario.

Attualmente il valore medio iniziale è di circa 2 milioni di euro (duemilioni) per ognuno.

Questo valore tenderà a variare in aumento, in base alle competenze acquisite dal soggetto nel corso della sua vita, questo fino all'età della pensione. Sarà un caso che l'introduzione dell'obbligo di registrazione delle nascite avvenga negli anni '30, proprio in concomitanza con la creazione della BIS e dell'adesione dell'Italia alla partecipazione a questo fondo, tramite accettazione del Securities Act del 1933 ?

Qualcuno potrebbe chiedersi a quale scopo la necessità di emettere un TITOLO OBBLIGAZIONARIO ?

Qui le cose cominciano a complicarsi.

Dobbiamo considerare il fatto che con la creazione del certificato di nascita, che è un titolo di stato al pari di quello pensionistico, quindi, con la creazione della FINZIONE GIURIDICA, il ruolo dell'essere Umano in carne, ossa, sangue e Spirito quale Anima vivente, assume quello di BENE IN GARANZIA.

Il TITOLO OBBLIGAZIONARIO emesso su di noi, per lo Stato, funziona da GARANZIA per l'ottenimento di PRESTITI, in quanto, con il nostro lavoro in vita, la nostra produttività, la nostra forza lavoro, garantiamo la restituzione di questi prestiti.

In realtà, il titolo obbligazionario, il suo valore, dovrebbe andare a coprire tutte le nostre spese in vita, quindi, l'acquisto di una casa, di un'auto, dell'istruzione, della sanità, etc etc.

vuol dire che, se ad esempio, voglio comprare una casa non mi servirebbe chiedere il mutuo, in quanto il suo valore andrebbe scaricato dall'ammontare del titolo obbligazionario.

E così funziona realmente, ma noi chiediamo comunque anche il mutuo.

Praticamente la casa viene pagata 2 volte.

Questo perchè siamo stati condizionati e ingannati. Ma come è possibile ?

Se il titolo obbligazionario ha un valore che mi appartiene come faccio a usufruirne ?

La risposta è semplice: NON PUOI USUFRUIRNE.

Prima di vedere il motivo per cui non ci è possibile usufruire del titolo obbligazionario vediamo in questo trust quali dovrebbero essere i ruoli:

- ESECUTORE: lo Stato;
- AMMINISTRATORE: le Istituzioni Governative, le Forze dell'Ordine, le Banche, etc etc;
- BENEFICIARIO: noi Esseri Umani in carne, ossa, sangue e Anima.

Ho usato il condizionale volutamente perchè nella realtà non è affatto così.

Ricordate le bolle papali ? I canoni ? Il diluvio universale ? Siamo dispersi in mare ? diritto marittimo e legge dell'ammiragliato ?

Ebbene questo trust cestui que vie trae origine proprio da tutto questo.

Vediamo come agiscono.

Prima di affacciarci al mondo eravamo immersi in acqua (liquido amniotico) quindi già dispersi in mare nel momento in cui veniamo alla luce, approdiamo sulla terra-ferma, quindi, in teoria, NON siamo più dispersi in mare.

Questo è vero per noi ma NON per loro, in quanto, per togliere lo status di dispersi, ci dovremmo presentare alle autorità istituzionali e affermare di essere Un ESSERE UMANO sulla TERRA, Un ESSERE UMANO (Persona fisica)LIBERO DAVANTI a "DIO" con un apposito documento autocertificato di "Esistenza in vita e di "Legale Rappresentante" della FINZIONE GIURIDICA.

Per rivendicare questo nostro nuovo status, con riferimento al diritto marittimo, ci vengono concessi 7 anni di tempo. Al compimento del 7° anno di età (max. 10 anni) lo Stato avvia le pratiche per MORTE PRESUNTA. Ma come, io sono vivo e vegeto, ho un nome e cognome, mi tocco, mi sento, respiro, penso, agisco, come posso essere considerato morto presunto ?

Lo siamo in quanto non abbiamo mai contestato la loro rivendicazione di considerarci dispersi in mare.

A questo punto, sempre secondo le leggi del diritto marittimo abbiamo ancora 3 anni di tempo per rivendicare il nostro nuovo status. se ciò non avviene lo stato avvia le pratiche per morte certa.

Al compimento del 10° anno di età siamo praticamente considerati morti.

E qui sta il trucco.

Tutti facciamo l'errore di pensare a noi stessi in quanto Esseri Umani in carne, ossa, sangue e Spirito quali Anime viventi. Così non è per loro.

E in effetti al compimento del 10° anno di età non è l'Essere Umano in carne, ossa, sangue e Anima, a essere considerato MORTO ma la PERSONALITA' GIURIDICA creata col CERTIFICATO di NASCITA e, ovviamente, non può essere differentemente, in quanto NOI ESISTIAMO.

Tutto questo, comporta delle ripercussioni sul TITOLO OBBLIGAZIONARIO in quanto essendo morta la PERSONALITA' GIURIDICA non ha più alcun legame con noi, in quanto Esseri Umani in carne, ossa, sangue e

Spirito in quanto Anima vivente.

Di conseguenza il valore di quel titolo obbligazionario rimane nelle mani esclusive dello Stato che, a quel punto, potrà INVESTIRLO a scopo di lucro. Il titolo obbligazionario è soggetto a scadenza rinnovabile nel tempo.

Questo significa che, se siamo ancora in vita alla scadenza successiva potrà essere REINVESTITO.

In caso contrario dovrebbe sparire dalla circolazione.

Nella realtà questi titoli obbligazionari vengono raggruppati in lotti e quindi commercializzati. A questo punto, tutti possono capire dov'è il doppio guadagno-vantaggio per lo Stato.

Intascano il titolo obbligazionario che, a quel punto, non potrà più essere reclamato (per ignoranza nostra), incassano i nostri pagamenti e incassano le tasse tramite il nostro lavoro e produttività.

In base a quello detto fino ad ora ci accorgiamo che la correlazione tra ESSERE UMANO, PERSONALITA' (FINZIONE) GIURIDICA e TITOLO OBBLIGAZIONARIO è lasciata in mano alla loro discrezione, nel senso che questo legame ESISTE o MENO, in base a ciò che Loro reputano più vantaggioso per Loro.

Insomma un'immensa presa in giro.

Sapendo ciò, vediamo i nuovi ruoli all'interno del trust:

- ESECUTORE: lo Stato;
- AMMINISTRATORE: le Istituzioni Governative, le Forze dell'Ordine, le Banche, ecc., ecc;
- BENEFICIARIO: ancora lo Stato.

E l'Essere Umano in carne, ossa, sangue e Spirito quale Anima vivente ...?

Non pervenuto !

Purtroppo questo NON ESSERE PERVENUTO ha delle conseguenze spiacevoli, quando cominciamo ad avere a che fare con la legge, i tribunali, le forze dell'ordine.

Quando questo succede è ovvio che, essendo presenti fisicamente davanti a loro, un ruolo nel TRUST dovremo per forza di cose averlo. Il vero problema è sapere quale.

Siamo PERSONA FISICA ed abbiamo anche una PERSONALITA' GIURIDICA. In quanto PERSONALITA' GIURIDICA siamo di PROPRIETA' dello STATO ma chi è il PROPRIETARIO del CORPO ?

Teniamo presente che il 99% del Diritto è basato sulla presupposizione.

Si presuppone che qualcosa sia vero se nessuno mette in discussione quella presupposizione.

Questo perchè il Sistema è ancora basato sul meccanismo della confessione, esattamente come ai tempi dell'inquisizione.

Semplicemente, per funzionare, il Sistema ha bisogno che tu accusi TE STESSO e quindi, tutto è basato sul tuo CONSENSO, sul tuo LIBERO ARBITRIO.

CESTUI QUE VIE TRUST nei TRIBUNALI

Citazione della Chiesa Cattolica:

“La PENITENZA è un Sacramento della nuova legge, istituita da Cristo, in base alla quale, il perdono dei peccati commessi successivamente al Battesimo, viene concesso tramite l'assoluzione del Sacerdote, a beneficio di coloro i quali, con vero dolore, confessano i propri peccati e che promettono soddisfazione (penitenza) in relazione ad essi.

Viene definito un SACRAMENTO non semplicemente una funzione nell'ambito di una cerimonia, perchè si tratta di un segno esteriore, istituito da Gesu' per impartire la grazia all'anima e, quel segno esteriore, include l'atto del penitente di presentarsi presso il Sacerdote ACCUSANDOSI dei propri peccati e l'atto del Sacerdote che pronuncia l'assoluzione e impone la soddisfazione (penitenza).

L'intera procedura è definita, da una delle sue parti, CONFESIONE”.

Quindi, tramite il sacramento della penitenza-confessione non avremmo via di scampo, in quanto, noi risulteremmo essere contemporaneamente ACCUSATORE, ACCUSATO e TESTIMONE. Questo succedeva ai tempi dell'Inquisizione e, seppur in forma diversa, continua anche ai giorni nostri.

Un elemento da tenere ben presente, ben nascosto nella citazione, riguarda la figura del SACERDOTE in relazione all'ASSOLUZIONE, ossia che questa debba avvenire per mezzo di una figura che, avendo PRESO i VOTI, E' DOTATO della GIURISDIZIONE RICHIESTA, è incaricato del caso, con POTERE di PERDONO.

Vediamo come il sacramento della confessione, istituito dalla chiesa cattolica, si possa riportare all'interno di un tribunale.

Iniziamo elencando gli elementi in un'aula di Tribunale, in relazione alle figure ecclesiastiche:

- TRIBUNALE-CORTE (Court): trova corrispondenza nell'ORATORIO, ossia il luogo in cui si discute su un caso è la CHIESA in cui viene officiato il RITO della CONFESSIONE;
- CANCELLIERE (Clerk): corrisponde al CHIERICO;
- GIUDICE (Judge): Corrisponde all'ORDINARIO-SACERDOTE;
- NOTAIO (Notary): corrisponde allo SCRIVANO colui che produce i mandati (i riti), colui che lancia una maledizione su di noi per citarci in Giudizio;
- MANDATO (scritto – writ): WRIT deriva dal latino. Non essendo presente la W nell'alfabeto latino del tempo, dobbiamo leggere questa parola con RIT (RITE), ossia rito, rito religioso;
- UDIENZA-CASO: corrisponde alla CONFESSIONE del PECCATO;
- SENTENZA: corrisponde alla PENITENZA (assoluzione, multa o prigione).

Da notare anche l'abbigliamento, la toga nera, esattamente come i sacerdoti. A questo punto, possiamo analizzare come si svolge un processo.

Prima di tutto, tenendo ben a mente che stiamo parlando di un cestui que trust, vediamo i ruoli:

- ESECUTORE: è il Cancelliere;
- AMMINISTRATORE: è il Giudice;
- BENEFICIARIO: è l'imputato

Questi sono i ruoli che Loro vorrebbero fossero rispettati.

E' necessario tenere sempre a mente che, quando siamo chiamati in giudizio, l'IMPUTATO non siamo noi, Esseri Umani in carne, ossa, sangue e Anima, bensì, la nostra PERSONALITA' e la FINZIONE GIURIDICA, quel NOME e COGNOME scritti in maiuscolo.

Diamo una definizione di IDENTIFICARE: corrisponde nel significato al Latino IDEM-FIERI – DIVENIRE IL MEDESIMO, ed è composto da IDENTI [co] e FICARE che sta per il Latino FACERE – FARE.

Comprende due o più cose sotto la stessa idea. IMMEDESIMARSI.

Ricordiamoci che l'Accusatore, il Cancelliere, così come il Giudice, lavorano affinché il cestui que trust vada a buon fine.

Presentandoci con un AVVOCATO DIFENSORE, dimostriamo di essere PROPRIETA' dello STATO e che siamo DISPERSI in MARE, quindi, abbiamo bisogno di qualcuno che gestisca per noi i nostri beni, in questo caso i nostri DIRITTI. Accettiamo per SILENZIO-ASSENSO il contratto.

Perchè veniamo portati in Tribunale per il processo? La motivazione l'abbiamo nel canone secondo cui ogni controversia deve necessariamente trovare soluzione-rimedio.

L'obiettivo della CORTE è quello di arrivare a creare un CONSTRUCTIVE TRUST (Affidamento Costruttivo) in base alla presunzione che Noi siamo già degli "SCHIAVI" del Sistema, in virtù del nostro NOME e COGNOME, del nostro CERTIFICATO di NASCITA.

IL PROCESSO

Durante l'audizione o al nostro processo, il giudice ci chiederà se noi siamo la persona che compare sulla denuncia, quindi ci chiederà di identificarci in quel NOME e COGNOME tutto maiuscolo.

Ma perchè ci chiede il nome e cognome benché sia presente su tutti i documenti ?

Lo scopo di ciò fa riferimento ai ruoli del trust. Fintanto che Noi NON ci identifichiamo nel NOME E COGNOME della denuncia, il giudice sarà l'unico BENEFICIARIO del Trust per cui avrà bisogno di scambiare il suo ruolo con il nostro. Se fossimo inconsapevoli risponderemmo affermativamente, il che è esattamente quello che NON dobbiamo fare.

Identificandoci in quel NOME e COGNOME rispondendo affermativamente daremmo risoluzione al contratto tramite ACCORDO VERBALE.

Prendiamo invece il nostro CERTIFICATO di NASCITA e rispondiamo al giudice affermando questo: "Signor Giudice (Vostro Onore), la mia presenza qui è del tutto Eccezionale e Limitatamente e per conto dell'IMPUTATO che si trova qui presente (mostrate il vostro CERTIFICATO di NASCITA)".

Sicuramente il giudice insisterà per farci dichiarare quel NOME e COGNOME.

Saremo sottoposti a domande trabocchetto, potrebbero creare una situazione di confusione portandoci a dare, in mezzo alla confusione, risposte che successivamente verranno interpretate a loro interesse.

Il giudice potrebbe anche impartirci ordini ai quali dovremo RESISTERE CIVILMENTE.

Come ultimo atto intimidatorio potrebbe chiamare le guardie per farci accompagnare fuori dall'aula. Se quest'ultima ipotesi dovesse verificarsi, prendiamo il nostro CERTIFICATO di NASCITA e sbandierandolo rivolgendoci alle guardie chiederemo loro: "Volete DISONORARE un UFFICIALE della CORTE ?"

Probabilmente desisteranno da qualsiasi azione, in quanto, fintanto che noi NON ci riconosciamo nel NOME e COGNOME del Trust sul CERTIFICATO di NASCITA, ed essendo il giudice l'unico BENEFICIARIO, ogni azione delle guardie porterebbe delle conseguenze, sia a loro che al giudice.

A questo punto, i nostri scopi diventano due:

- fare in modo che il giudice archivi il caso, che ONORI la nostra richiesta;
- oppure
- fare in modo che il giudice abbandoni l'aula.

Il fatto che il giudice abbandoni l'aula potrebbe portare a pensare molti di noi di avere la situazione in pugno, di essere sulla strada buona per vincere la causa.

SBAGLIATO - SBAGLIATO - SBAGLIATO

Non dovremo mai e poi mai rilassarci, perdere la concentrazione. Dovremo veramente essere perfettamente al corrente di queste informazioni, affinché NON si possa essere ingannati o confusi.

Se cominciasimo a mostrarci dubbiosi o mostrare mancanza di fiducia in Noi stessi a quel punto saremmo nelle loro mani.

Dobbiamo renderci conto che le aule di tribunale sono concepite per intimidirci e renderci paurosi inducendoci ad errori. L'abbandono dell'aula da parte del giudice ha uno scopo ben preciso (lo vedremo successivamente).

Piuttosto dovremo essere veloci a prendere la situazione in mano e appena il giudice ha abbandonato l'aula far mettere a verbale questa situazione, pronunciando questa frase:

"Mettete a verbale che il giudice ha lasciato l'aula, il capitano ha abbandonato la nave, il caso è chiuso CON PREGIUDIZIO"

Perchè il riferimento all'ABBANDONO della NAVE ?

Perchè i tribunali sono sottoposti alle Leggi del diritto marittimo, di conseguenza se il giudice (il capitano) abbandona la nave saremo Noi ad avere il Grado più alto e di conseguenza saremo Noi a prendere in mano

il TIMONE (potere decisionale).

E' interessante sapere che per ogni condanna inflitta, giudice e cancelliere percepiscono delle somme che sono da considerare un extra al loro stipendio. Queste somme non sono tassate.

Per cui se riusciamo a non cadere nel tranello e dall'altra parte notiamo ostilità potremmo sempre chiedere di mostrarci il Modello Unico delle Tasse e, se non lo farà, se si rifiuterà, potremmo mettergli davanti la prospettiva di una visita del fisco (ciò a loro non piacerebbe affatto).

Anche la condanna alla reclusione è monetizzata, dove lo Stato prende soldi per ogni giorno che il condannato passa in carcere.

Se facciamo riferimento al diritto marittimo ci risulta evidente come il carcere rappresenti la stiva di una nave e il carcerato rappresenti il bene da tenere in custodia. E in effetti, lo Stato, la **CORPORAZIONE Italia S.p.A**, ci considera proprio come dei **BENI DI SUA PROPRIETA'**.

Avvertenza:

in Italia sappiamo che esiste un **DIRITTO PENALE** con delle **LEGGI PENALI**.

Questo è un inganno in quanto ciò implicherebbe che il Governo Corporativo dell'Italia fosse **SOVRANO**, che avesse il potere assoluto su tutti gli esseri viventi in Italia, in carne e ossa, il che naturalmente non è vero, perchè una **CORPORAZIONE** è una **FINZIONE** e quindi **NON PUO' ESSERE SOVRANA**.

L'Essere Umano in carne, ossa, sangue e Spirito in quanto Anima vivente, è **SOVRANO**.

Ci spingono a credere che questi procedimenti delle stesse corporazioni e i tribunali sono emanazioni della **CORPORAZIONE ITALIA S.p.A**, siano procedimenti legali.

FALSO.

Non ha nulla a che vedere con tutto ciò che è legale o lecito, perchè tutto il processo ha a che fare con l'applicazione di contratti.

Ed infatti all'apertura di un procedimento, la legge vigente è sottoposta al **DIRITTO MARITTIMO** e, entrando nello specifico, all'**UCC – UNIFORM COMMERCIAL CODE** (codice commerciale uniforme).

Questo altro non è che il codice che regola gli scambi commerciali, **TUTTI** gli scambi commerciali.

Da tenere sempre a mente che, essendo **UCC – UNIFORM COMMERCIAL CODE** (Codice Commerciale Uniforme) un codice di diritto internazionale, ha **PREVALENZA** sulle leggi nazionali, come riporta anche la prima parte dell'art. 10 della Costituzione Italiana: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. [...]"

Gli scambi commerciali, **TUTTI** gli scambi commerciali, per essere ritenuti validi, necessitano della sottoscrizione di un **CONTRATTO**, da **ENTRAMBE LE PARTI**.

SENZA la sottoscrizione di **UNA O PIU' PARTI**, il contratto non potrà ritenersi perfezionato.

E' bene anche tenere a mente che **NON TUTTI I CONTRATTI**, per essere perfezionati, necessitano di una **FIRMA SCRITTA**. La maggior parte vengono perfezionati tramite il **SILENZIO-ASSENSO** o per **ACCORDO VERBALE**.

Questo accordo verbale è proprio ciò che cercano di ottenere in un'aula di tribunale, quindi, fintanto che, **l'ACCESSIONE VERBALE NON VENGA MANIFESTATA**, il contratto non potrà ritenersi **PERFEZIONATO**.

Lo scopo di questi tribunali della **CORPORAZIONE ITALIA S.p.A**, è solo quello di risolvere le **CONTROVERSIE CONTRATTUALI**.

I giudici di questi tribunali **NON** hanno **NESSUN** potere senza il **CONSENSO** di **ENTRAMBI**, ovvero Accusatore e Accusato, prima di poter procedere e accedere al **CESTUI QUE TRUST**.

Se una delle parti coinvolte rifiuta di parteciparvi la corte non può essere chiamata in causa e la controversia è **PERITA** nell'**ACQUA**.

Ecco un ulteriore riferimento al diritto marittimo.

Cosa succede se il giudice abbandona l'aula ?

Come detto sopra generalmente questa situazione ci porta a pensare di avere la situazione in pugno. In realtà, se ciò avviene non è perchè il Giudice si sia preso del tempo per pensare o decidere, bensì lo fa perchè, una volta ripresentatosi in aula, AVRA' CAMBIATO la GIURISDIZIONE del TRIBUNALE.

Quindi se prima era sottoposto al Codice Marittimo attraverso l'UCC (codice commerciale uniforme) ora l'intero processo e aula di tribunale, passerà sotto alla giurisdizione della Legge dell'ammiragliato.

Questo processo potrebbe verificarsi una seconda e ULTIMA VOLTA.

In questo caso la mutazione della giurisdizione, passa all'ambito ecclesiastico, in quanto il Giudice "indosserà" la veste del SOMMO SACERDOTE DEL CULTO di BA'AL, ci si riferisce, a questo punto, al DIRITTO CANONICO.

Questa figura deriva dalla LEGGE TALMUDICA, BA'AL = Signore delle Tempeste con riferimento a Saturno.

In sostanza, rivestendo questa figura, rappresenta ciò che più si avvicina a Dio, quindi, con poteri immensi, compreso il potere di vita o di morte su di noi. In poche parole, avrebbe l'autorità Divina di CONDANNARCI A MORTE.

Questo concetto del CAMBIO di GIURISDIZIONE è fondamentale per noi. Nel ruolo di imputati, il nostro scopo, è quello di chiedere al giudice di risolvere la controversia.

Ciò che noi chiediamo alla prima udienza, in effetti, è che il giudice fornisca il RIMEDIO. Ed il fatto che il giudice abbandoni l'aula sta a significare che NON ha NESSUNA intenzione di farlo.

Non essere in grado di porre il rimedio pone il giudice in DISONORE, per cui, abbandonando l'aula e rientrando, oltre a cambiare la giurisdizione, altro non fa che RISTABILIRE il SUO ONORE. Cosa succede se, cambiando la giurisdizione del tribunale, noi continuassimo a chiedere di porre il RIMEDIO ?

Dimostreremmo di essere INCOMPETENTI, meritevoli del fatto che qualcuno debba gestire i nostri INTERESSI per nostro conto.

E infatti questo non deve assolutamente succedere.

Cambiando la giurisdizione del tribunale, deve NECESSARIAMENTE cambiare anche la nostra richiesta.

Trovandoci a questo punto sotto la giurisdizione della Legge dell'ammiragliato, ciò che dovremmo chiedere è CURA e MANTENIMENTO, non RIMEDIO.

Da notare che cura e mantenimento costituiscono una forma di rimedio ma più specifica alla legge che si applica in questa FORMA di corte.

Questo avviene perchè se affermiamo di essere un "ESSERE VIVENTE", allora, in base alla Legge dell'ammiragliato, implica che siamo "un marinaio" sulla Nave dello Stato e devono fornirci la MASSIMA CURA e MANTENIMENTO.

Cambiando, per la seconda e ultima volta, la giurisdizione del tribunale e, presentandosi al cospetto del DIRITTO CANONICO quindi, ECCLESIASTICO, sarà FONDAMENTALE, il fatto di RIVENDICARE la nostra SOVRANITA' in qualità di Essere Umano in carne, ossa, sangue e Anima, con riferimento tra NOI STESSI e DIO.

Il miglior consiglio è quello di EVITARE i tribunali per quanto possibile anche attraverso il LEGITTIMO IMPEDIMENTO e, comunque, portarsi sempre dietro il CERTIFICATO di NASCITA.

Sia sul CERTIFICATO di NASCITA (richiedibile sia al Comune di Residenza, sia al Comune di Nascita) che sull'ESTRATTO dell'ATTO di NASCITA (richiedibile solo ed esclusivamente al Comune di Nascita), nella parte inferiore troverete la dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La possibilità di far valere questi documenti davanti un tribunale rende implicita l'affermazione che i

TRIBUNALI siano ORGANI PRIVATI, i quali non forniscono alcun tipo di Pubblico Servizio e non sono riconducibili a organi di pubblica amministrazione.

IMPORTANTE:

In Italia l'autodifesa presso un tribunale è permessa per reati minori che prevedono una monetizzazione di circa 1.000 euro e che preveda la presenza di un giudice di Pace.

In tutti gli altri casi è obbligatorio il ricorso all'assistenza legale, di una figura che abbia i requisiti per disquisire i temi in un tribunale.

Questo implica una FORZATA cessione dei propri diritti, una FORZATA DICHIARAZIONE di INCOMPETENZA. A questo punto, diventa fondamentale la scelta del legale. TRUST significa, oltre che AFFIDAMENTO, anche FIDUCIA.

Diventano fondamentali gli elementi alla base di questa FIDUCIA.

Diventa fondamentale informare, risvegliarne l'essenza Umana e Divina.

Nota: da notare come ci sia sempre una NAVE in porto che ci attende:

SHIP – Sostantivo: nave, imbarcazione, vascello, bastimento, naviglio. verbo: spedire, trasportare, imbarcare.

- RELATION-SHIP: rapporto;
- FRIEND-SHIP: amicizia;
- COMPANION-SHIP: amicizia, compagnia
- KING-SHIP: regalità, potere sovrano;
- LORD-SHIP: signoria, autorità;
- OWNER-SHIP: proprietà;
- AUTHOR-SHIP: paternità d'autore;
- CONSUL-SHIP: consolato;
- HEAD-SHIP: autorità suprema;
- LADY-SHIP: eccellenza, signoria;
- TOWN-SHIP: municipalità;
- TWIN-SHIP: gemellaggio;
- WARD-SHIP: tutela;
- COUNT-SHIP: contea;
- PRIOR-SHIP: priorato;
- RIDER-SHIP: utenza;
- VICAR-SHIP: vicariato;
- CENSOR-SHIP: censura;
- GOVERNOR-SHIP: governatorato;
- MEMBER-SHIP: appartenenza, membri;
- SEAMAN-SHIP: arte della navigazione;
- PARTISAN-SHIP: partigianeria;
- MANAGER-SHIP: direzione;
- LEADER-SHIP: guida, comando, direzione.

Questi sono solo alcuni esempi di vocaboli ma risulta evidente quanto sia fondamentale il concetto di NAVE, quindi, il riferimento al DIRITTO MARITTIMO.

Fonti

- Frank O'Collins: Nessi tra NWO-Vaticano-Culto Romano: <http://www.youtube.com/watch?v=DtfrJKYjdrM>
- Santos Bonacci: Diritto di Sovranità applicato: <http://www.youtube.com/watch?v=MZnXdIPIPRs>
- Bolla Papale - UNAM SANCTAM ECCLESIAE:

<http://www.dtesis.univr.it/documenti/Persona/curr/curr681026.pdf>

- Bolla Papale - ROMANUS PONTIFEX (scaricare file da wikipedia):

http://it.wikipedia.org/wiki/Romanus_Pontifex Bolla Papale

- AETERNIREGIS: Causa eliminazione pagina, copio-incollo la versione scaricata dopo le Fonti.

- Bolla Papale - LICET ABINITIO:

<http://cronologia.leonardo.it/biogra2/paoloi.htm>

<http://xoomer.virgilio.it/ikthys/Inq.bolla-PaoloIII.htm>

- Bolla Papale - REGIMINI MILITANTIS ECCLESIAE:

<http://gesuiti.it/category/documenti>

- Schiavi inconsapevoli, breve descrizione delle Bolle Papali:

<http://www.youtube.com/watch?v=fluML2MoGQs>

- Posizione REPUBLIC OF ITALY presso la SEC:

<http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782>

Banca d'Italia e BIS – Bank of International Settlements (Banca dei Regolamenti Internazionali):

http://www.bancaditalia.it/studiricerche/coop_intern/partecipa_org_int/bri

<http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/banca-regolamenti-internazionali112.htm>

- Il tuo uomo di paglia, la tua persona giuridica:

http://www.youtube.com/watch?v=RXFrBDI_DEw

- Il Trust Umano:

http://www.youtube.com/watch?v=h1RWwb9g8_U

<http://www.youtube.com/watch?v=fOoQM07dujU>

Sovranità individuale applicata, un esempio:

<http://www.youtube.com/watch?v=jDW7-MGE5C4>

(nella traduzione di questo video, è presente un errore, dove il TRUSTEE viene identificato con il BENEFICIARIO.

In realtà il TRUSTEE è l'AMMINISTRATORE)

- Frank O'Collins: Il Giudice, la Corte e il Culto di Baal:

<http://www.youtube.com/watch?v=DFKq7WP8q-o>

- Jordan Maxwell: Legge dell'ammiragliato e cosmologia corporativa:

<http://www.youtube.com/watch?v=SS3nBXUav1k>

- I consigli dell'ex Giudice Dale. PDF del suo libro:

<http://anticorruptionsociety.files.wordpress.com/2013/04/the-great-american-adventure-complete-work-by-judge-dale.pdf>

Per i particolari su tutti questi argomenti, vedi anche qui:

http://www.mednat.org/filosofia/sovranita_individuale.html

Aeterni Regis (estratti) 21 giugno 1481 – Papa Sisto IV

Sisto, vescovo, servo dei servi di Dio. Per un ricordo perpetuo.

Dal momento che, attraverso la clemenza del Re eterno di, in cui regnano i re, siamo stati posti nella torre di guardia più alta della Sede Apostolica, che cercano sinceramente la stabilità, la prosperità, la quiete e la tranquillità di tutti i re cattolici, sotto la cui guida propizio fedeli di Cristo sono amati nella giustizia e nella pace, e noi desideriamo ardentemente che la pace dolce può prosperare in mezzo a loro. Inoltre abbiamo gentilmente applichiamo il potere rafforzamento di conferma apostolica di ciò che troviamo sia stato fatto con l'oggetto dei nostri predecessori, i Papi romani, e gli altri, in modo che esso possa rimanere per sempre ferma, incrollabile, e lontano da ogni rischio di polemiche.

Poco tempo fa, quando è stato portato alla trattazione orale del nostro predecessore, Papa Niccolò V, di felice memoria, che un tempo Henry, l'Infante di Portogallo, zio del nostro carissimo figlio in Cristo, Alfonso, l'illustre re dei regni del Portogallo e Algarve- [Qui segue la conferma del toro del 8 gennaio 1455, e la bolla del 13 marzo 1456, doc. 1 e 2.]

In seguito, tuttavia, quando, attraverso l'astuzia del nemico del genere umano, la guerra aveva imperversato per qualche tempo tra il suddetto re Alfonso e il nostro carissimo figlio in Cristo, Ferdinando, l'illustre re di Castiglia e León, e ai loro sudditi, a lungo attraverso l'operazione di clemenza divina che ha raggiunto la pace e la concordia, e, allo scopo di rafforzare e stabilire la pace tra loro, hanno concluso alcuni articoli, uno dei quali era il seguente effetto: "Item, il suddetto re e la regina di Castiglia, Aragona, e di Sicilia, voluto e deliberato che questa pace deve essere solido e stabile ed eterna, e hanno promesso d'ora in poi e per sempre che né direttamente né indirettamente, né di nascosto né pubblicamente, né dai loro eredi e successori, faranno a disturbare, guai, o molestare, di fatto o di diritto, in tribunale o stragiudiziale, il detto re e il principe del Portogallo o futuri sovrani di Portogallo o loro regni in stato di detenzione o di quasi- possesso che tengono su tutto il commercio, le terre, e la permuta di Guinea, con le sue miniere d'oro, o di più di qualsiasi altre isole, coste, mare-coste, o terre, scoperti o da scoprire, trovati o da trovare, o sopra le isole di Madeira, Porto Santo, e desierta, o su tutte le isole chiamate le Azzorre, cioè, falchi, e le isole di Flores, né sopra le isole di Capo Verde (Green Cape), né sulle isole già scoperto, né su qualunque isole devono essere trovati o acquistati da oltre le Canarie, e da questa parte e in prossimità di Guinea, in modo che tutto ciò che è stato o deve essere trovato e acquisito ulteriore nei detti limiti, devono appartenere al detto re e il principe del Portogallo e per i loro regni, salvo solo le isole Canarie, [cioè] Lanzarote, Palma, Forteventura, Gomera, Ferro, Graciosa, Gran Canaria, Tenerife, e tutte le altre isole Canarie, acquisiti o da acquisire, che rimanere il possesso dei regni di Castiglia.

Ed allo stesso modo che non disturbino, guai, o molestare qualsiasi persona che immette persone, che, a qualunque titolo e in qualsiasi modo o maniera, deve commerciare o traffico o acquisire tale merce o commercio della Guinea o dette terre, spiagge, o coste, scoperti o da scoprire, in nome o sotto l'autorità di detti signori, re e principe del Portogallo, o dei loro successori, al contrario, da questi regali, fanno promesse e garantire, in buona fede e senza inganno, detti signori, re e principe del Portogallo, e dei loro successori, che non sarà, di per sé o per gli altri, l'ordine o il consenso, ma piuttosto impedire che una qualsiasi delle loro persone, nativi o soggetto, in qualsiasi luogo o in qualsiasi momento, o in ogni caso, immaginato o meno immaginato, o di qualsiasi altro popolo straniero che potrebbe essere nei loro regni e domini, o che potrebbero essere dotato o accantonati nei loro porti, andare al traffico nel commercio detto, o nelle isole o terre di Guinea, scoperti o da scoprire, senza il permesso del detto re e il principe del Portogallo.

Né vi si darà ogni occasione, favore, un'opportunità, un aiuto, o il consenso, diretto o indiretto, per tali scambi, né consentire l'attrezzatura o noli di spedizioni per le regioni in qualsiasi modo. E se uno dei nativi o sudditi dei regni di Castiglia, o qualsiasi stranieri chiunque, si mise a traffico di, ostacolando, ferendo, saccheggi, o l'acquisizione di conquista detta Guinea o il suo commercio, il baratto, o miniere, o le terre e le isole, scoperte o da scoprire, senza l'espressa autorizzazione e consenso del detto signori, re e principe del Portogallo, o dei loro successori, tutti questi è punito nel modo, luogo e forma ordinato dal detto articolo questa nuova revisione dei trattati di pace che sarà e deve essere osservato in affari marittimi nei confronti di coloro che sbarcano sulle spiagge, baie, o porte, al fine di saccheggiare, commettere depredazioni, o fare il male, o che devono fare queste cose sul alto mare.

Inoltre, il re e la regina di Castiglia e Leon, promesso e concordato, nel sopraddetti modo, per se stessi e per i loro successori, di non preoccuparsi di interferire in alcun modo con la conquista del regno di Fez, proprio come l'ex sovrani di Castiglia, i loro predecessori, si sono astenuti dal immischiarsi con esso, ma il detto signori, re e principe del Portogallo ed i loro regni e successori devono avere una mano libera per perseguire tale conquista e di difenderla a loro piacimento e detto Lord e Lady, il re e la regina di Castiglia, promesso e concordato fedelmente quello, né di sé, né da nessun altro, in tribunale o stragiudiziale, di fatto o di diritto, faranno sollevare contro questo accordo, né alcuna parte di esso, né alcuna cosa che appartiene ad essa, tutto il vestito, dubbio, domanda, o di qualsiasi altro conflitto, ma che, al contrario, si potrà osservare e rispettare rigorosamente tutto, e lo farà da osservare e rispettate senza alcuna diminuzione. E per che in futuro l'ignoranza non potrebbe essere sostenuto il divieto e le sanzioni interessato alle predette materie, la detta re e la regina immediatamente ordinato i giudici ei funzionari dei porti di loro regni suddetti fedelmente per osservare, rispettare, ed eseguire tutto qui ordinato, e di proclamare e pubblicarlo nei loro tribunali e nel detto porti marittimi dei loro regni e domini suddetti, in modo che possa essere universalmente conosciuto.

Noi, quindi, a cui la cura del gregge tutto del Signore, è impegnato dal Cielo, e chi, come noi siamo legati, desideriamo dolce pace e tranquillità a fiorire e sopportare per sempre tra i principi cristiani e dei popoli, sinceramente desiderare che le lettere di Nicola e di Callisto, i nostri predecessori, e l'articolo inserito sopra, e tutti e singolare il loro contenuto, possono rimanere stabile e perfetta per sempre, a lode del Nome Divino e la pace duratura dei principi e dei popoli di ciascuno dei suddetti ambiti, di il nostro ufficio, non in conformità con qualsiasi petizione offerto a noi su questo tema, ma della nostra liberalità spontanea, lungimiranza, e una certa conoscenza, e dalla pienezza del potere apostolico, considerando le lettere di Nicola e di Callisto, i nostri predecessori, e il suddetto articolo, come valida e accettabile, invece, per autorità apostolica e il tenore di questi regali, approvare e confermare loro e tutto in esse contenuto e fissarli con la protezione di questo presente scrittura, decretando che essi, tutti e singolare, dovrebbe di possedere la piena autorità e da osservare per sempre.

E, inoltre, con la nostra apostolica scritti e sul nostro movimento e predetta conoscenza, noi ordiniamo i nostri venerabili fratelli, i vescovi di Evora e di Silves e del Portogallo, che essi stessi, o due, o una di esse, da lui stesso o un altro o altri, solennemente pubblicando ogni delle predette lettere e l'articolo, dove e quando è necessario, e assistere con la protezione efficace del suddetto re e il principe del Portogallo e dei loro successori, in tutto e singolare suddetto, non consentono che le ha detto il re e il principe ed i loro successori di essere molestato o addirittura ostacolato, in contrasto con il suddetto, o parte di esso, da parte di chiunque, di qualsiasi rango, posizione, grado, o condizione sia, trattenerne in nostro nome tutte le persone che ostacolano, ostacolare, opporci, o ribelle contro il suddetto, da censure ecclesiastiche e altri rimedi giuridici, senza appelli permettendo, tutto[costituzioni apostoliche] in contrario, anche se l'indulto deve essere stata concessa dalla Sede Apostolica, a persone, congiuntamente o singolarmente, dichiarandoli esentati dal divieto, sospensione, o scomunica da lettere apostoliche che non hanno piena ed espressa e testuale menzione di detto indulto.

Che nessuno, quindi, violare o con audacia contro questa nostra conferma, approvazione, rinforzo, regolamento, e mandato. Se qualcuno pretende di farlo, sia noto a lui che incorrerà nell'ira di Dio onnipotente e dei beati apostoli Pietro e Paolo. Dato a Roma, presso San Pietro, il ventunesimo giorno del mese di giugno, nell'anno dell'incarnazione di nostro Signore 1481, nel decimo anno del nostro pontificato.

By Libero Medese - pubblicata su FaceBook nel 2013

- Revisione Aldo Pironi Capella nel 2014

- Precisazioni ed aggiornamenti di Jean Paul Vanoli nel 2015, Giornalista investigativo, consulente del Portale www.mednat.org